



SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA

via Circonvallazione Clodia 36, 00195 –Roma

mosap@legalmail.it

Prot. nr. 26/S.P./2020. -

Roma, 28 aprile 2020. -

Alla c.a. del Signor Questore di Roma
Dirigente Generale di P.S. dr. Carmine ESPOSITO
ROMA

OGGETTO: Protocollo in tema di svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e dei Giudizi direttissimi, delle udienze di convalida, degli interrogatori e delle Udienze innanzi al GIP-GUP da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da remoto di competenza del Tribunale di Roma.

^^^^^^^^

Pregiatissimo Questore,

con circolari inerenti quanto in oggetto indicato, datate 21, 26 marzo e 10 aprile 2020, la S.V. ha regolamentato le procedure relative alle udienze *de quo*.

Questa Segreteria, facendo proprie molteplici segnalazioni giunte dai colleghi che operano in diversi Commissariati della Capitale, tiene ad evidenziare come, applicando solo il disposto dell'ultima circolare emanata in ordine di tempo (ovvero quella del 10 aprile 2020) ad oggi per gli operatori di Polizia vige l'obbligo di celebrare le udienze di convalida solo ed esclusivamente in Questura (nella sala dedicata) con divieto assoluto di svolgerle presso le c.d. "Sale Remotizzate" (già istituite ed operative presso i Commissariati) con eccezione del Commissariato di P.S. Lido.

Quanto sopra, a modesto parere dello scrivente, in determinati casi andrebbe in contrasto proprio con i protocolli di prevenzione e contenimento del virus Covid19 posti a base delle richiamate circolari; basti pensare ad una giornata (non molto infrequente, anzi...) durante la quale si verificano più arresti e, di conseguenza, un "pericoloso" (per la diffusione del virus) "sovrappollamento" di colleghi ed arrestati in Questura.

Diversamente, operando "da remoto" e direttamente dai Commissariati, non si verificherebbe quanto sopra argomentato anche perché, in tutti i casi in cui il P.M. disponga gli arresti domiciliari temporanei, i fermati non transiterebbero nemmeno per le "camere di sicurezza" della Questura ma verrebbero prelevati dai

colleghi del Commissariato presso le loro abitazioni e condotti in Ufficio per l'udienza da "remoto".

Inoltre, relativamente a tutti gli atti successivi all'udienza di convalida nel caso degli arresti domiciliari, dalla circolare del 26 marzo 2020 si evince che, nell'ipotesi di una richiesta in udienza di "*termini a difesa*", con conseguente fissazione di altra udienza in caso di accoglimento della richiesta, quest'ultima debba celebrarsi non più in Questura ma presso la sala del Commissariato, con conseguente obbligo per il personale operante, di prelevare nuovamente l'arrestato dal proprio domicilio e portarlo in udienza.

Ciò in realtà sarebbe superfluo, almeno in tutti quei (molteplici) casi in cui gli arrestati vengono di norma autorizzati a recarsi in Tribunale (leggasi Commissariato in questi casi) con mezzi propri, tenuto altresì conto che i testi operanti vengono quasi sempre esentati dal presenziare alle udienze successive a quella di convalida, così da non distoglierli da altri importanti compiti istituzionali.

A conforto di quanto sopra indicato, viene anche il punto 2 dell'Articolo 1 di cui all'allegato 3 (pag. 32) della circolare a firma del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma datata 20 aprile 2020 ed avente oggetto "Linee guida CSM e l'articolo 2 emergenza epidemiologica COVID-19".

Sicuri che quanto sopra argomentato meriti la giusta attenzione onde migliorare l'espletamento del servizio per tanti colleghi, tutelarne la salute e ridurre i costi di gestione per l'Amministrazione, in attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Dr. Franco ZUCHELLI

